

La Conferenza Stato Regioni ha approvato la nuova disciplina per l'Educazione Continua in Medicina. Da oggi anche gli Ordini, i Collegi professionali e Cogeaps avranno un ruolo di primo piano nel garantire la qualità dell'aggiornamento di tutti i professionisti sanitari

Nuove regole e nuovo vigore per l'Ecm

Dopo cinque anni di sperimentazione, il programma Ecm entra a regime con nuove regole e nuove modalità. Le novità sono tante e tutte di rilievo.

Non è stato facile per il tavolo tecnico composto da rappresentanti del ministero della Salute e delle Regioni, definire il nuovo assetto del sistema, ma alla fine gli sforzi sono stati premiati. Il 1° agosto infatti la Conferenza Stato Regioni ha approvato il testo che detta la nuova disciplina per una transizione atraumatica dal vecchio al nuovo sistema.

Questo entrerà comunque in vigore gradualmente e si accompagnerà a quello attuale per un periodo adeguato per consentire un passaggio il più ordinato possibile e di apportare eventuali correttivi e aggiustamenti, laddove necessari.

Le regole di sistema continueranno a essere dettate dalla Commissione nazionale Ecm, ma essa sarà trasferita dal ministero della Salute all'Agenzia per i Servizi sanitari regionali (l'Assr), così come richiesto dalle Regioni. E sono proprio queste ultime che acquisiscono funzioni e poteri nuovi e che giocheranno un ruolo importante anche nell'accreditamento dei provider regionali.

Ruolo di primo piano anche per Ordini e Collegi professionali e Cogeaps (Consorzio di gestione anagrafica professioni sanitarie fondato dalle Federazioni degli Ordini e dei Collegi e, per le professioni non regolamentate, dalle rispettive Associazioni professionali).

I primi come garanti dell'appropriatezza della formazione continua ed essi stessi potenziali provider per le materie che attengono l'etica, la deontologia e la legislazione, mentre il Cogeaps gestirà e terrà aggiornata l'anagrafica regionale e nazionale (registrazione dei crediti acquisiti da ogni singolo professionista). Associazioni e Società scientifiche dovranno essere regolamentate e riconosciute per poter entrare in pieno nel sistema dell'Ecm.

L'obbligo di acquisizione dei crediti è per tutti i professionisti sanitari, compresi quelli che lavorano in regime di libera professione: 150 i crediti da acquisire nel triennio 2008-2010 che potranno in parte essere integrati (per un massimo di 60) con quelli eventualmente acquisiti in più fino al 2006. Problemi ancora aperti invece sul fronte economico e sul finanziamento del sistema.

L'accordo sancisce che fino al riordino degli organi istituzionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, il sistema è prorogato con il vigente programma sperimentale di Ecm.

Per il 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari di 30 crediti. I professionisti per essere in regola devono aver acquisito comunque, entro il 31 dicembre 2007, almeno 150 crediti Ecm.

Il sistema Ecm viene riconosciuto come uno strumento ottimale per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

La formazione continua è quindi uno strumento importante di cambiamento dei comportamenti, individuali e collettivi, necessario per promuovere lo sviluppo professionale, ma è anche una funzione specifica del sistema sanitario, indispensabile a garantire nel tempo la qualità e l'innovazione dei suoi servizi.



Gennaro Rocco

Vice presidente Federazione nazionale Collegi Ispasvi

La nuova disciplina Ecm

a cura di **Gennaro Rocco**

L'ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER

Con il nuovo sistema non saranno più i singoli eventi ad essere accreditati ma i provider. Saranno questi ad attribuire, in base a criteri predefiniti, i crediti formativi ai singoli eventi formativi che organizzano. L'accREDITAMENTO dei provider rappresenta "il riconoscimento pubblico, sulla base di un sistema di requisiti minimi, che riguardano anche il piano formativo proposto, e di procedure concordate a livello nazionale, di un soggetto attivo nel campo della formazione continua in sanità, che lo abilita a realizzare attività didattiche per l'Ecm e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti.

I provider agiscono garantendo la coerenza dei piani formativi, la qualità scientifica e andragogica dei programmi proposti, la trasparenza dei finanziamenti, l'assenza di pubblicità a prodotti sanitari e l'impegno del rispetto delle indicazioni programmatiche nazionali.

Requisiti specifici sono richiesti nel caso vengano utilizzati metodi di formazione sul campo e a distanza. Al fine di elevare la qualità dell'offerta formativa, gli enti accreditanti possono anche individuare requisiti e standard aggiuntivi e particolari condizioni per garantire coerenza con altri sistemi di accreditamento internazionali".

L'accREDITAMENTO può essere regionale o nazionale a seconda dell'ambito territoriale su cui il provider intende operare, fatto salvo il principio che i requisiti minimi per ottenerlo devono essere equivalenti sul tutto il territorio nazionale. Ciò consente agli operatori di veder riconosciuti i crediti acquisiti indipendentemente dalla sede o dal provider che li ha rilasciati.

Possono chiedere l'accREDITAMENTO come provider, strutture sanitarie pubbliche e private, Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), Izzs (Istituti Zooprofilattici) o altri enti ed istituzioni che posseggono i requisiti per l'accREDITAMENTO.

Una funzione importante nel programma è riconosciuta in particolare alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Ad esse è infatti richiesto di:

- presidiare e governare la funzione della formazione continua individuando strutture competenti a seconda della complessità della struttura stessa, in grado di promuovere la rilevazione dei bisogni, supportare i processi di apprendimento, in particolare sul campo, valorizza-

re le competenze formative degli operatori e valutarne le ricadute in termini organizzativi e di sviluppo professionale;

- approvare il Piano della formazione aziendale ed il Rapporto annuale;
- promuovere e valutare i Dossier formativi, di gruppo e individuali, in modo che siano coerenti con la programmazione aziendale e lo sviluppo professionale;
- promuovere o acquisire le attività formative necessarie a garantire agli operatori interessati l'acquisizione dei previsti crediti Ecm ed al servizio sanitario le condizioni per valutarne l'impatto.

Le modalità per la programmazione e la realizzazione delle attività di accREDITAMENTO e per la verifica dei provider e della funzione di governo della formazione da parte delle Aziende sanitarie sono definite dalle singole Regioni, sulla base di indirizzi condivisi a livello della Commissione nazionale per la formazione continua.

Fermo restando, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale, la garanzia di conformità ai requisiti ulteriori in materia di governo della formazione, le aziende e le istituzioni sanitarie, che non intendano erogare attività formativa in qualità di provider accreditati per l'Ecm, possono avvalersi di altri provider accreditati.

REGOLE E STRUTTURE DI GOVERNANCE DEL PROGRAMMA ECM

Il sistema Ecm afferirà non più direttamente al ministero della Salute, così come finora avvenuto, bensì all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Assr) che rappresenterà la centrale operativa per tutte le funzioni connesse al programma di educazione continua.

Sono afferenti a questa struttura la Commissione nazionale, l'Osservatorio, la Consulta degli utenti e le Regioni. Saranno organi di riferimento dell'Assr, anche gli Ordini e i Collegi professionali.

I destinatari

L'obbligo di acquisizione dei crediti Ecm è esteso a tutti i professionisti sanitari che "direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi dunque i liberi professionisti".

Gli obiettivi formativi

Innanzitutto viene affermato che il professionista ha il diritto/dovere di acquisire crediti Ecm su tematiche coerenti con il proprio lavoro. Pertanto è necessario che l'aggiornamento sia finalizzato sì agli obiettivi definiti ai diversi livelli, ma contemperati le specificità individuali e professionali del singolo operatore.

È prevista inoltre, una sostanziale modificazione dei criteri e delle modalità di definizione degli obiettivi formativi orientati a una razionale articolazione e connessione tra quelli di interesse nazionale e quelli di interesse regionale. A livello locale dovranno essere proposti ed organizzati eventi che realisticamente portano ad una concreta attuazione nelle iniziative svolte a livello delle singole aziende o strutture.

La definizione e la valutazione degli obiettivi formativi specifici avviene a livello individuale, di gruppo e di organizzazione attraverso “tre strumenti che assumono nel nuovo Programma Ecm un ruolo determinante:

1. Dossier formativo: individuale (Dfi) o di gruppo (Dfg);
2. Piano della formazione aziendale (Pfa);
3. Rapporto sulla formazione aziendale (Rfa).

Il Dossier formativo (Df) è lo strumento di programmazione e valutazione del percorso formativo del singolo operatore (individuale) o del gruppo di cui fa parte (équipe o network professionale). Non è, quindi, un portfolio delle competenze, ma può essere considerato come un precursore ed è comunque correlato al profilo professionale ed alla posizione organizzativa.

Il Df si avvale di tre specifiche attività documentabili:

- l'individuazione del piano formativo, in cui sono indicati gli obiettivi formativi declinati in funzione delle aree e dei campi di apprendimento e degli indirizzi prioritari ovvero quelli rispondenti a bisogni individuali;
- la periodica e sistematica attività di verifica e di acquisizione della documentazione relativa alle attività di formazione continua svolte dai professionisti accreditati all'Ecm, con indicazione delle specifiche tipologie, che verrà sostenuta attraverso gli organismi preposti alla registrazione e certificazione dei crediti;
- la valutazione periodica (triennale) dell'andamento e dei risultati del percorso, da parte degli organi tecnico professionali preposti alle verifiche delle attività.

I Df degli operatori dipendenti o convenzionati con le strutture sanitarie, quindi, sono di norma elaborati e aggiornati nell'ambito del dipartimento o della struttura di appartenenza. I Collegi di direzione, o gli organi di direzione sanitaria e scientifica e/o organismi appositamente individuati per i servizi territoriali, la cui composizione è espressa dai professionisti in essi operanti, hanno la funzione di promuovere la realizzazione dei Df, la coerenza con le strategie aziendali e la loro valutazione, in collaborazione con le strutture o gli organismi preposti alla formazione continua. Negli altri casi e per i liberi professionisti, la funzione di programmazione e valutazione della formazione continua è svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli Ordini e dei Collegi professionali, che siano diretta espressione delle specifiche professioni o profili professionali coinvolti”.

LA COMMISSIONE ECM E LE SUE ARTICOLAZIONI

L'organismo che a livello nazionale esprime la funzione di governance del sistema è la Commissione nazionale Ecm, di cui viene ridefinita la composizione e l'articolazione organizzativa per garantire una efficace espressione sia delle funzioni di indirizzo sia delle funzioni tecniche operative necessarie. La Commissione nazionale per la Formazione Continua viene collocata presso l'Agenzia dei servizi sanitari regionali.

Ad essa è demandata la definizione dei criteri uniformi che i provider accreditati sia a livello nazionale che regionale utilizzeranno per l'attribuzione dei crediti agli eventi presenti nei piani formativi.

La Commissione con le sue Sezioni opera per configurare gli elementi fondamentali del Piano nazionale della Formazione Continua del personale sanitario, a valenza triennale. A tal fine è impegnata a:

- a) definire criteri generali, requisiti minimi e procedure uniformi per l'accredimento dei provider e l'attribuzione dei crediti sia da par-

te delle Regioni e Province Autonome che da parte della Commissione nazionale Ecm;

- b) prevedere i criteri di incompatibilità di funzioni e ruoli degli attori della formazione, al fine di dare trasparenza alle procedure evitando conflitti d'interesse. In deroga a tali principi di incompatibilità, gli Ordini e i Collegi possono assumere dirette funzioni di provider nell'ambito delle discipline umanistiche e cioè l'etica, la deontologia, la comunicazione, anche attraverso la diretta gestione di progetti nazionali e regionali di formazione su tali materie;
- c) promuovere la ricerca e lo sviluppo di metodologie formative innovative ed efficaci, anche attraverso la definizione di indicatori e standard di qualità nei processi e negli esiti delle attività sanitarie, orientando la formazione verso gli strumenti e le finalità dello Sviluppo continuo professionale;
- d) definire le metodologie essenziali ed uniformi, con il supporto del Comitato tecnico delle Regioni, per le verifiche ed i controlli dei provider, dei piani e degli eventi formativi, da parte dei rispettivi soggetti accreditanti al fine di realizzare una sistematica attività di monitoraggio della correttezza regolamentare, della qualità e della accessibilità dell'offerta formativa, anche al fine di produrre un Rapporto nazionale annuale sullo stato della formazione continua;
- e) individuare il numero annuo dei crediti, le compensazioni triennali possibili, la composizione e le tipologie di formazione del dossier formativo individuale dei crediti, che possono essere quantificati tendenzialmente secondo le seguenti quote: 20% obiettivi nazionali; 50% obiettivi regionali ed aziendali; 30% obiettivi individuali. In tale contesto vanno altresì ridefinite le quote massime di crediti attribuibili a tipologie di formazione (Fad, Fsc, Autoformazione) e la stessa matrice di traduzione attività/tempo/crediti in ragione del diverso percorso formativo dei profili professionali e dei liberi professionisti che non operano in posizione di dipendenza dal Ssn;
- f) definire gli obiettivi formativi di interesse nazionale con individuazione delle priorità selezionate attraverso un elenco ristretto e, soprattutto, con previsione delle risorse disponibili coerenti con le priorità individuate. In tale contesto sarà altresì possibile promuovere il massimo di coordinamento tra gli obiettivi regionali anche al fine di facilitare le strategie comuni;
- g) regolamentare e garantire la tenuta e l'aggiornamento di un unico elenco pubblico dei provider, pubblici e privati non-profit, accreditati, ancorché distinti in nazionali e regionali, consultabile dagli aventi legittimo interesse, con segnalazione di eventuali provvedimenti di sospensione dell'accredimento o di altre misure sanzionatorie (richiamo, censura), comminate a seguito di verifiche e controlli con esiti negativi. I provider accreditati aventi scopo di lucro, accreditabili a livello nazionale e a livello regionale, devono essere riportati in un apposito elenco, anch'esso consultabile;
- h) provvedere a che siano registrati e certificati i crediti acquisiti dai professionisti in sede nazionale e regionale, secondo procedure informatizzate e standardizzate presso il Cogeaps (Consorzio per la gestio-

ne dell'anagrafica delle professioni sanitarie), facente capo alle Federazioni nazionali degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali accreditate e presso eventuali anagrafiche regionali;

- i) predisporre la Relazione annuale sullo stato di applicazione del programma Ecm, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto, in modo specifico la segreteria generale e l'Osservatorio nazionale.

LA CONSULTA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

È prevista l'istituzione di una Consulta nazionale della formazione permanente, che prevede la partecipazione di rappresentanze qualificate di tutti gli stakeholder del sistema (Aziende sanitarie e ogni altra Istituzione sanitaria, OoSs delle categorie coinvolte, Società scientifiche, altri provider, associazioni di tutela dei malati), al fine di realizzare periodici confronti sulle scelte, sui risultati conseguiti e sui progetti di miglioramento.

L'OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA IN SANITÀ

È un altro organismo di nuova costituzione ed ha come compiti principali:

- operare, attraverso una rete di Osservatori regionali e provinciali attivati con la collaborazione degli Ordini professionali territoriali, una verifica e controllo delle attività formative svolte, monitorare la loro coerenza agli obiettivi e verificare il mantenimento dei requisiti da parte dei provider. Tali funzioni svolte a livello periferico hanno la finalità di assicurare alle rilevazioni sistematicità e capillarità, attraverso periodici interventi di "osservatori" opportunamente preparati e competenti sulle procedure, gli strumenti e la finalità delle valutazioni;
- predisporre report per la Commissione nazionale sui flussi di offerta e domanda formativa, avvalendosi della Anagrafe nazionale del Cogeaps;
- predisporre tutti gli strumenti ed attivare tutte le procedure per il rilevamento dei dati costitutivi del Report annuale nazionale sullo stato di attuazione del Piano nazionale;
- promuovere studi e ricerche sui criteri e le modalità per l'avvio e lo sviluppo di nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'individuazione di standard ed indicatori;
- supportare le valutazioni di qualità della attività formative svolte dai provider, in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di formazione.

IL COMITATO TECNICO DELLE REGIONI

La collaborazione tra i livelli istituzionali nazionali e regionali nel campo della formazione continua è supportata in sede di Commissione dal Comitato tecnico delle Regioni.

Esso ha come compiti:

- la valutazione dei contenuti di carattere prescrittivo riguardanti la formazione continua;

- l'indicazione e lo sviluppo di obiettivi formativi nazionali ed il loro coordinamento con quelli regionali;
- l'elaborazione di proposte utili all'attuazione del programma Ecm;
- lo sviluppo di sistemi di interscambio e collaborazione a livello regionale e nazionale;
- la collaborazione operativa e l'armonizzazione nei processi di accreditamento e verifica, anche dei piani formativi e della qualità degli eventi formativi.

IL NUMERO DI CREDITI DA ACQUISIRE

Sarà la Commissione nazionale a definire quantità e modalità di acquisizione dei crediti da parte dei singoli professionisti.

Secondo il modello europeo (Eaccme-Uems) ed americano (Accme) dovrebbero essere acquisiti 50 crediti l'anno (150 nel triennio). Le indicazioni fornite e riportate nel documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni propongono di avviare dal 2008 il modello di 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 crediti per anno per un totale di 150 nel triennio 2008-2010), ma consentendo di integrare la quantità dei "nuovi" crediti di ogni anno con quelli acquisiti nella fase sperimentale.

In particolare, dei 150 crediti del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti Ecm acquisiti negli anni della sperimentazione 2004, 2005, 2006 e 2007.

Ove il professionista della Sanità non abbia acquisito un numero sufficiente di crediti nel triennio 2004-2006 – fino a 60 – dovrà provvedere al debito formativo 2008-2010 acquisendo un numero di "nuovi" crediti tale da portare comunque il totale complessivo del triennio (inclusi i crediti della fase sperimentale 2004-2006) a 150 crediti Ecm.

Si ribadisce che queste sono le proposte indicate dal documento e che saranno poi tenute in considerazione dalla Commissione nazionale.

LA REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Un'altra importante novità è costituita dalla creazione di un sistema di registrazione anagrafica e della successiva certificazione dei crediti stessi. Dovrebbero aver termine pertanto, l'indeterminatezza e i dubbi che hanno sempre accompagnato i professionisti che si chiedevano costantemente a chi consegnare le attestazioni dei crediti acquisiti.

Il sistema di registrazione dei crediti opera mediante un'anagrafe formativa regionale e un'anagrafe formativa nazionale tra loro interconnesse.

L'anagrafe nazionale contiene la registrazione complessiva dei crediti individuali.

Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali territorialmente competenti si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso per l'esercizio della loro funzione certificativa.

La responsabilità della trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è del provider accreditato.

Il provider deve trasmettere per via informatica i crediti all'organi-

smo/ente accreditante e, in contemporanea, all'organismo/ente nazionale che gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti Ecm per i professionisti della sanità (Cogeaps).

I CREDITI ACQUISITI ALL'ESTERO

La registrazione a livello regionale/nazionale dei crediti acquisiti all'estero (mediante provider esteri) è compito del singolo professionista, che deve farsi carico di darne comunicazione per via informatica all'Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza, all'organismo che gestisce l'anagrafe nazionale (Cogeaps) e, se è dipendente del Ssn, anche all'organismo/ente che gestisce l'anagrafe regionale tramite l'azienda sanitaria di appartenenza.

ORDINI E COLLEGI

Gli Ordini e i Collegi professionali rivestono il ruolo di *garante della professione e di certificatore della formazione continua*. In virtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (Cogeaps) il compito di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale. Gli Ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù dell'anagrafe dei crediti formativi e del compito di certificatori, potranno altresì garantire l'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l'armonizzazione tra offerta e partecipazione formativa.

Gli Ordini e Collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione.

GLI ORDINI E I COLLEGI E LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

La certificazione dei crediti formativi rappresenta l'atto conclusivo del percorso procedurale relativo all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento continuo, tenuto conto dei liberi professionisti che non operano in conto e per conto del Ssn.

La certificazione riguarda la verifica del Dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti, le tipologie formative utilizzate, l'eventuale presenza di deroghe dall'obbligo formativo, il numero complessivo dei crediti formativi acquisiti nel triennio.

L'operatore sanitario che, in coerenza con la composizione del Dossier formativo, ha adempiuto all'obbligo di aggiornamento continuo ed ha acquisito le quote massime di crediti attribuibili, nel rispetto delle quote previste per i diversi obiettivi formativi (nazionali, regionale ed aziendale) e le diverse tipologie formative (Fad, formazione sul campo, autoformazione) e in ragione dello specifico rapporto "attività/tempo/crediti" del percorso forma-

tivo del proprio profilo professionale e posizione organizzativa, ha diritto alla certificazione dei crediti formativi. L'atto, a cura dell'Ordine, del Collegio o dell'Associazione professionale territoriale di riferimento è rilasciato previa richiesta da parte dell'interessato.

La certificazione comporta la preliminare verifica della posizione dell'operatore iscritto (come: attiva, non attiva, sospesa).

Per svolgere tale attività, l'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente, oltre che dei dati relativi ai crediti formativi acquisiti dall'interessato, si avvalgono del sistema delle anagrafi nel loro complesso (Cogeaps).

Constatata la coerenza del Dossier dell'operatore, l'Ordine il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente procede alla certificazione dei crediti formativi acquisita nel triennio.

L'Ordine, il Collegio o l'Associazione professionale territorialmente competente, in occasione della verifica della posizione dell'operatore, deve controllare il corretto adempimento dell'obbligo, anche in riferimento alle intervenute deroghe previste per soddisfare l'obbligo formativo e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio e il numero dei crediti formativi acquisiti nell'arco del triennio.

Nel caso in cui l'operatore, per motivi di carattere eccezionale, non abbia adempiuto all'obbligo formativo, l'Ordine il Collegio o l'Associazione professionale competente per territorio consentono all'operatore interessato di soddisfare il debito formativo entro l'anno successivo alla scadenza del triennio, tenuto conto del Dossier dell'operatore e delle tipologie formative utilizzate per l'aggiornamento continuo.

SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Le Società scientifiche, hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale ed insostituibile nell'aggiornamento tecnico scientifico dei professionisti del nostro Paese. La mancanza di una cornice giuridica di riferimento ne ha però favorito la eccessiva parcellizzazione, la diversificazione e la concorrenza sulle stesse aree specialistiche. In buona sostanza l'eccessivo numero di Società, spesso poco rappresentative, rischia di diventare un terreno impraticabile per ogni progetto di reclutamento a missioni condivise e generali quali ad esempio l'Ecm.

Si tratta a questo punto di ridefinire un percorso di riorganizzazione delle Società scientifiche italiane, sotto il profilo della più ampia rappresentatività a livello nazionale, dell'organizzazione, a partire da quella statutaria, dell'acquisizione di requisiti di qualità che garantiscano adeguati standard di capacità scientifiche ed educative.

È comunque auspicabile che, fin dalla fase di avvio del sistema a regime, le società scientifiche, che già siano in grado di rispondere adeguatamente ai requisiti previsti per l'accreditamento, si propongano per tale riconoscimento, assumendo quel ruolo fondamentale che le stesse occupano in tutti gli altri paesi dove l'educazione continua possiede un assetto consolidato.

Le Società scientifiche potranno altresì costituire un valido punto di riferimento e di collaborazione per Regioni e per le Aziende sanitarie per la concreta attuazione dei piani formativi.